



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 14 del 26/03/2019

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella **Aula Magna Scuola Media M. Vitali Mazza**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Daniele Montagna Presidente del Consiglio** il Consiglio Comunale. Partecipa **Il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani**.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	DODI ANTONIO	SI	
2	PELLEGRINI KETTY	SI	
3	DENTI ANDREA		SI
4	BUTTINI ALESSANDRO	SI	
5	MONTAGNA DANIELE	SI	
6	PAGANI EVA		SI
7	RIVA ANTONIO		SI
8	AIMI GISELLA	SI	
9	PAVESI PIER LORENZO	SI	
10	MARTINELLI GIUSEPPE	SI	
11	ZUCCHI GIULIA		SI
12	DELGROSSO AUGUSTO		SI
13	DELGROSSO GIANLUCA	SI	

PRESENTI : 8

ASSENTI : 5

E' presente l'Assessore Esterno, non avente diritto al voto, Claudia Dall'Aglio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

In prosecuzione di seduta;

Il Sindaco riferisce che le aliquote non subiranno alcuna variazione per l'anno in corso pur in presenza della possibilità di aumentarle e approfitta per ricordare che a differenza di quanto viene spesso detto la tassazione a San secondo non è più alta rispetto agli altri comuni e cita i Comuni di Sissa Trecasali, Soragna, Fontanellato, Roccabianca, Colorno, Parma, Fidenza e Torrile che hanno sicuramente una tassazione più elevata rispetto a quello di San Secondo mentre a Polesine Zibello e Fontevivo la tassazione è leggermente inferiore.

Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTA la Legge di stabilità 2014, n. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che ha istituito, all'art. 1, comma 639, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili, collegato alla natura e al valore, e l'erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO inoltre, che, alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge 205 del 27/12/2017 (legge di Stabilità 2018) rimane confermato che:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- è prevista l'esenzione per i fabbricati strumentali all'attività agricola;
- spetta allo Stato il gettito derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Che sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 commi 21 - 22 - 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati negli anni precedenti;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato l'Imposta Municipale Propria – IMU;

PRESO ATTO che per il 2019 non è stato riproposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 02.02.2019), è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio n. 27 in data 04/10/2018 e la nota di aggiornamento di cui G.C. 19/2019;

RICHIAMATA la delibera consiliare del 06/03/2018 n. 7 con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2018;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall'art 3.1 lett b) legge 213/2012;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DETERMINARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 come di seguito indicato, salvo le variazioni legislative statali:

Fattispecie immobile	Aliquota IMU 2019
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado a condizione che il familiare dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio	7,6 per mille
Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela entro il primo grado che rientri nelle condizioni di cui art 13 comma 3 lett. a) L. 214/11 e s.m.i.	7,6 per mille
Altri immobili se non esentati per legge	10,3 per mille

3. **DETERMINARE** per l'anno 2019 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. **INVIARE** per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniele Montagna

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[xx] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
24/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva il 04/05/2019 ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del
T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 26 marzo 2019

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 03/06/2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donati Nadia